

In FAMIGLIA

IN VIGORE DAL 31 MARZO 2004

Ed. 03/04

**CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
NOTA INFORMATIVA**


ARCA ASSICURAZIONI

INDICE

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

NORME COMUNI A TUTTE LE SEZIONI pag. 4

SEZ. I - RESPONSABILITÀ CIVILE pag. 5

SEZ. II - INFORTUNI pag. 6

SEZ. II bis - INFORTUNI “SPECIALE DONNA” pag. 8

NORME IN CASO DI SINISTRO pag. 9

SEZ. III - PROTEZIONE CIVILE pag. 10

SEZ. IV - ASSISTENZA pag. 12

DEFINIZIONI pag. 15

MODALITÀ DI RICHIESTA DI INFORMAZIONI E ASSISTENZA pag. 16

MODULO DI RICHIESTA INDENNIZZO pag. 17

NOTA INFORMATIVA

1. RESPONSABILITÀ CIVILE DELLA FAMIGLIA pag. 18

2. INFORTUNI DELLA FAMIGLIA pag. 18

2 bis. INFORTUNI “SPECIALE DONNA” pag. 19

3. PROTEZIONE LEGALE pag. 20

4. ASSISTENZA MEDICA E FAMILIARE pag. 20

NORME IN CASO DI SINISTRO pag. 20

NORME COMUNI A TUTTE LE GARANZIE pag. 20

INFORMAZIONI GENERALI pag. 21

LA TUTELA DEI DATI PERSONALI pag. 21

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

NORME COMUNI A TUTTE LE SEZIONI

Art. 1 - Oggetto del contratto

Con il presente contratto Arca Assicurazioni garantisce l'erogazione delle prestazioni previste dalle garanzie prescelte dal Contraente al momento della sottoscrizione del contratto.

Art. 2 - Decorrenza del contratto e pagamento del premio

Il contratto si perfeziona con il pagamento del premio previsto entro la data di decorrenza del contratto stesso.

Salvo che sia diversamente convenuto, l'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato sul contratto come data di decorrenza semprechè sia stato pagato il relativo premio. In caso contrario l'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento del premio.

Se il Contraente non paga le rate di premio successive alla prima, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza prevista per il pagamento e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze.

Il premio annuo è interamente dovuto dal Contraente anche se le parti hanno convenuto il frazionamento dello stesso in più rate.

Art. 3 - Dichiarazioni inesatte e reticenti

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del Contraente, relative a circostanze tali che Arca Assicurazioni non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni, sono causa di annullamento del contratto quando il Contraente ha agito con dolo o colpa grave (art. 1892 del Codice Civile). Se invece il Contraente ha agito senza dolo o colpa grave, Arca Assicurazioni può recedere dal contratto e, in caso di sinistro, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose (art. 1893 del Codice Civile).

Art. 4 - Rinnovo del contratto

In mancanza di disdetta, data dal Contraente o da Arca Assicurazioni all'altra parte, mediante lettera raccomandata spedita almeno

30 giorni prima della scadenza del contratto, quest'ultimo si intenderà rinnovato per una durata pari ad un anno.

Art. 5 - Adeguamento del premio

Arca Assicurazioni, qualora intenda rinnovare il contratto con condizioni di premio diverse da quelle precedentemente pattuite, si impegna a comunicare direttamente al Contraente l'ammontare del nuovo premio almeno 60 giorni prima della scadenza annuale del contratto. Il contratto si intende rinnovato alle nuove condizioni di premio comunicate da Arca Assicurazioni qualora il Contraente, almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto, non dichiari di rifiutare il nuovo premio.

Art. 6 - Pagamento del premio con addebito sul conto corrente

Il versamento del premio può essere effettuato mediante addebito sul conto corrente, previa autorizzazione di addebito rilasciata e sottoscritta dal Contraente al momento della stipulazione del contratto. L'eventuale estinzione del conto corrente, o la revoca dell'autorizzazione di addebito, deve essere comunicata ad Arca Assicurazioni entro i 30 giorni successivi.

La garanzia si intende prestata fino alla successiva scadenza di premio o rata di premio. Il contratto si risolve automaticamente alla prima scadenza annuale.

Art. 7 - Estensione territoriale

L'assicurazione vale per il mondo intero.

Art. 8 - Variazione o cessazione del rischio

Il Contraente deve dare comunicazione scritta ad Arca Assicurazioni di ogni aggravamento del rischio entro i 30 giorni successivi.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati da Arca Assicurazioni possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonchè la stessa cessazione dell'assicurazione (art.1898 del Codice Civile).

Nel caso di diminuzione del rischio Arca Assicurazioni è tenuta a ridurre proporzionalmente il premio o le rate di premio successivi

alla comunicazione del Contraente (art.1897 del Codice Civile).

Il contratto si scioglie se il rischio cessa di esistere dopo la sottoscrizione del contratto.

I premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento della cessazione del rischio sono dovuti per intero.

Art. 9 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 10 - Registrazione delle comunicazioni

Al fine di agevolare le comunicazioni tra Arca Assicurazioni ed il Contraente, si conviene che quest'ultimo possa trasmettere telefonicamente ad Arca Assicurazioni eventuali informazioni e richieste di modifica del contratto, nonché l'avviso di sinistro.

Il Contraente si impegna a far seguire nel più breve tempo possibile la notizia, data in via telefonica, da un documento scritto che ne produca il contenuto.

Il Contraente consente ad Arca Assicurazioni la registrazione delle telefonate di cui sopra.

Art. 11 - Riservatezza dei dati

Arca Assicurazioni si impegna a conservare la riservatezza su tutti i dati relativi ai Contraenti e/o Assicurati di cui venga in possesso con il presente contratto e a non divulgare le informazioni così raccolte. Arca Assicurazioni si impegna a utilizzare i dati personali raccol-

ti e registrati riguardanti i Contraenti e/o Assicurati esclusivamente in termini compatibili con la legge. Si impegna inoltre a trattare tali dati in modo lecito e secondo correttezza, ai sensi dell'art. 11 comma 1 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n° 196. Arca Assicurazioni si impegna, altresì, ai sensi dell'art. 31 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n° 196, a custodire e controllare i dati personali raccolti in modo da ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito.

Art. 12 - Imposte e tasse

Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, al contratto ed agli atti da esso dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato da Arca Assicurazioni.

Art. 13 - Foro competente

Per ogni controversia inerente all'interpretazione, esecuzione, applicazione delle presenti condizioni, sarà esclusivamente competente il Foro del luogo di residenza o di domicilio del Consumatore.

Art. 14 - Rinvio alle norme di legge

Per quanto non espressamente regolato dal contratto valgono le norme legislative e regolamentari vigenti.

SEZIONE I - RESPONSABILITA' CIVILE

Art. 1 - Oggetto dell'assicurazione - Garanzia Standard

Arca Assicurazioni si obbliga, nei limiti del massimale indicato in polizza, a tenere indenne:

- a) l'Assicurato, inteso come il soggetto identificato in polizza come capofamiglia;
- b) i soggetti che risiedono stabilmente con l'Assicurato;
- c) il coniuge non legalmente separato, i figli minorenni dell'Assicurato anche se non conviventi; di quanto gli stessi siano tenuti a pagare quali civilmente responsabili a titolo di risarcimento per danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di fatti accidentali.

Art. 2 - Rischi esclusi

Sono esclusi i danni:

- a) causati durante l'esercizio di ogni tipo di attività professionale;
- b) derivanti da furto, perdita o danneggiamento a cose o beni che le persone assicurate abbiano in consegna o custodia o detengano a qualsiasi titolo;
- c) causati dalla circolazione su strade ad uso pubblico o su aree ad esse equiparate, di veicoli a motore, nonché da impiego di mezzi di navigazione a motore e di aeromobili;
- d) derivanti dall'esercizio della caccia;
- e) derivanti dall'uso e dalla detenzione di armi da fuoco;
- f) derivanti dalla proprietà, possesso ed uso di animali;
- g) derivanti dalla proprietà di abitazione diversa da quella indicata in polizza;

- h) conseguenti a lavori di straordinaria manutenzione, anche se eseguiti in economia, nei locali abitati dall'Assicurato stesso e dai suoi familiari;
- i) causati dall'impiego di energia nucleare e da contaminazione per radioattività, da inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo, nonché dell'ambiente;
- l) derivanti da ogni responsabilità, di qualunque natura e comunque occasionati, direttamente o indirettamente prodotti, se pure in parte, dall'asbesto o da qualsiasi altra sostanza contenente in qualsiasi forma l'asbesto.

Non sono considerati terzi:

- m) i familiari conviventi ed in ogni caso il coniuge, i genitori e i figli dell'Assicurato, nonché le persone che risiedono stabilmente con lo stesso;
- n) i partecipanti a qualsiasi titolo o funzione a gare, competizioni e manifestazioni sportive anche non agonistiche svolte sotto l'egida delle competenti federazioni.

Art. 3 - Pluralità di Assicurati

Il massimale stabilito in polizza per sinistro resta ad ogni effetto unico anche nel caso di corresponsabilità di più soggetti assicurati con il medesimo contratto.

Art. 4 - Garanzia Extra

In caso di scelta della Garanzia Extra, Arca Assicurazioni presta, in aggiunta alla Garanzia Standard e a parziale deroga di quanto previsto dall'art. 2 - Rischi esclusi, nei limiti del massimale indicato in polizza, le seguenti garanzie aggiuntive:

1) ANIMALI DOMESTICI

In deroga a quanto previsto dalla lett. f) dell'art. 2 la garanzia è estesa alla proprietà, al possesso e all'uso di animali domestici. Per i danni da questi cagionati è applicata una franchigia di € 150 per ogni sinistro.

2) ALTRA ABITAZIONE

In deroga a quanto previsto dalla lett. g) dell'art. 2 le garanzie si intendono estese alla proprietà di abitazione diversa da quella indicata in polizza.

3) MINORENNI ALLA GUIDA DI VEICOLI

A parziale deroga di quanto previsto dalla lett. c) dell'art. 2 la garanzia si intende estesa ai danni prodotti a terzi, trasportati e non, dai minorenni, a seguito di guida di veicoli a motore in violazione delle norme di abilitazione prescritte dalla legge per la loro guida ed uso. L'assicurazione è efficace a condizione che la guida sia avvenuta all'insaputa del proprietario/locatario del veicolo e che lo stesso risulti assicurato contro il rischio della responsabilità civile derivante dalla circolazione. L'assicurazione è operante anche in relazione all'azione di regresso eventualmente svolta dall'assicuratore della responsabilità civile auto che ha pagato i danni derivanti dal sinistro, nonché per la somma in eccedenza a quella corrisposta da detto assicuratore.

4) NATANTI

A parziale deroga di quanto previsto dalla lett. c) dell'art. 2 la garanzia si intende estesa alla proprietà, possesso ed uso di mezzi di navigazione senza o con motore fino a 3 cv fiscali, non soggetti alle disposizioni della legge 24.12.1969 n. 990 e successive modifiche.

SEZIONE II - INFORTUNI

Art. 1 - Oggetto dell'assicurazione

L'assicurazione è valida per gli infortuni subiti dall'assicurato durante ogni attività svolta senza carattere di professionalità, ivi compresi il disbrigo di attività familiari e domestiche, i passatempo e la pratica di hobbies, che abbiano per conseguenza la morte o l'invalidità permanente.

Art. 2 - Rischi compresi

- Sono compresi nella garanzia prestata anche:
- 1) l'asfissia non di origine morbosa;
 - 2) l'annegamento;
 - 3) i colpi di sole e di calore;

- 4) l'assideramento o il congelamento;
- 5) gli infortuni subiti in stato o a causa di malessere o di incoscienza;
- 6) gli avvelenamenti acuti da ingestione o assorbimento di sostanze;
- 7) le affezioni conseguenti a morsi di animali, punture di insetti o aracnidi, con esclusione della malaria;
- 8) la folgorazione;
- 9) le lesioni determinate da sforzi traumatici escluso l'infarto e l'ernia;
- 10) gli infortuni derivanti da tumulti popolari o atti terroristici a condizione che l'Assicurato non vi abbia preso parte attiva.

Art. 3 - Rischi esclusi

Sono esclusi gli infortuni direttamente conseguenti a:

- 1) ogni attività svolta con carattere di professionalità;
- 2) partecipazione, anche come passeggero, a corse e gare motoristiche e relative prove di allenamento, salvo prove di regolarità pura;
- 3) guida di veicoli per i quali è prevista la patente D o superiore;
- 4) guida di qualsiasi veicolo o natante a motore se l'assicurato è privo della relativa abilitazione;
- 5) esercizio e pratica di hockey, atletica pesante, lotta, arti marziali, rugby, football americano, alpinismo dal 3° grado in poi, speleologia, salto dal trampolino con sci e idrosci, immersione con autorespiratore, bob, skeleton, sport aerei in genere;
- 6) pratica di ogni attività sportiva svolta sotto l'egida delle competenti federazioni;
- 7) abuso di alcoolici o di psicofarmaci, nonché uso non terapeutico di stupefacenti o allucinogeni;
- 8) delitti dolosi compiuti o tentati dall'assicurato;
- 9) guerre, insurrezioni, movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, fenomeni atmosferici aventi carattere di calamità naturale;
- 10) esposizioni a forme di radioattività artificiale;
- 11) uso e detenzione di armi da fuoco.

Sono inoltre esclusi gli infortuni subiti da persone affette da alcolismo, tossicodipendenza oppure dalle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniacodepressive o stati paranoici, sindrome di immunodeficienza acquisita.

Art. 4 - Condizioni di assicurabilità

Sono assicurabili soltanto le persone che fanno parte del nucleo familiare del soggetto identificato in polizza come capofamiglia. L'assicurazione vale per le persone che, al momento di sottoscrizione del contratto, non hanno ancora compiuto i 65 anni di età. La copertura assicurativa può essere prorogata fino al compimento dell'80° anno. Per le persone che raggiungano tale età in corso di contratto, l'assicurazione mantiene la sua validità fino alla successiva scadenza annuale.

Art. 5 - Garanzia per il caso di INVALIDITÀ PERMANENTE

Si intende per invalidità permanente la perdita o la diminuzione definitiva della capacità generica dell'Assicurato ad un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla sua professione.

L'accertamento del grado di invalidità permanente è effettuato in base all'all.1 della legge sugli infortuni del lavoro n.1124 del 30/06/65 INAIL e successive modifiche.

In caso di invalidità permanente Arca Assicurazioni corrisponde una indennità calcolata in base al grado di invalidità permanente accertata secondo i seguenti criteri:

Percentuali di invalidità permanente accertata	Entità dell'indennizzo
fino al 10%	percentuale accertata, applicata sulla somma assicurata, al netto della franchigia del 3%
superiore al 10% ma inferiore o uguale al 60%	percentuale accertata, applicata sulla somma assicurata
superiore al 60%	l'intera somma assicurata

La prestazione può cumularsi con analoghe prestazioni previste da altre garanzie in corso con Arca Assicurazioni al momento del sinistro.

Art. 6 - Criteri di determinazione dell'INVALIDITÀ PERMANENTE

La perdita totale ed irrimediabile della funzionalità di un organo o di un arto viene considerata come perdita anatomica dello stesso; nel caso in cui vi sia una minorazione delle funzionalità, le percentuali previste vengono ridotte in proporzione della funzionalità perduta. Nei casi di perdita anatomica o funzionale di più organi od arti, la valutazione viene stabilita mediante l'addizione delle percentuali corrispondenti ad ogni singola lesione, fino al limite massimo del 100% di invalidità.

In caso di constatato mancinismo, le percentuali per l'accertamento della invalidità permanente riferite all'arto superiore destro si intendono applicate all'arto sinistro e viceversa. Le percentuali previste sono diminuite quando la perdita anatomica o la riduzione funzionale di un organo o di un arto avvenga su invalidità precedentemente riconosciute.

Art. 7 - Condizioni di indennizzabilità

Arca Assicurazioni corrisponde l'indennizzo per le conseguenze dirette ed esclusive del-

l'infortunio che siano indipendenti da condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute. Inoltre, nei casi di preesistente mutilazione, difetto fisico, o patologia, l'indennizzo per invalidità permanente è liquidato per le sole conseguenze dirette cagionate dall'infortunio come se esso avesse colpito una persona fisicamente integra, senza riguardo al maggior pregiudizio derivante dalle condizioni preesistenti.

La liquidazione è effettuata a guarigione avvenuta e dopo gli accertamenti del caso.

Art. 8 - Garanzia per il caso di morte

In caso di morte, previo accertamento delle

cause del decesso, Arca Assicurazioni corrisponde la somma assicurata agli eredi testamentari o legittimi.

L'indennizzo per il caso di morte è dovuto se la morte stessa si verifica, anche successivamente alla scadenza dell'assicurazione, purchè entro un anno dalla data dell'infortunio.

Se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente, ma entro un anno dal giorno dell'infortunio ed in conseguenza di questo, l'Assicurato muore, Arca Assicurazioni corrisponde ai beneficiari la differenza tra l'indennizzo pagato e la somma assicurata per la garanzia morte, ove questa sia superiore.

SEZIONE II bis - INFORTUNI "SPECIALE DONNA"

(Condizioni valide solo se richiamate in polizza)

Valgono le Condizioni di assicurazione di cui alla SEZIONE II – INFORTUNI, fatte salve le variazioni di seguito specificate:

L'art. 5 della Sezione II - INFORTUNI delle Condizioni di Assicurazione è sostituito dal seguente:

Si intende per invalidità permanente la perdita o la diminuzione definitiva della capacità generica dell'Assicurato ad un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla sua professione.

L'accertamento del grado di invalidità permanente è effettuato in base all'all. 1 della legge sugli infortuni del lavoro n. 1124 del 30/06/65 INAIL e successive modifiche.

In caso di invalidità permanente Arca Assicurazioni corrisponde una indennità calcolata in base al grado di invalidità permanente accertata secondo i seguenti criteri:

Percentuali di invalidità permanente accertata	Entità dell'indennizzo
fino al 33%	percentuale accertata, applicata sulla somma assicurata, al netto della franchigia del 5%
superiore al 33% ma inferiore o uguale al 70%	percentuale accertata, applicata sulla somma assicurata
superiore al 70%	l'intera somma assicurata

La prestazione può cumularsi con analoghe prestazioni previste da altre garanzie in corso con Arca Assicurazioni al momento del sinistro.

Sono aggiunti i seguenti articoli:

Art. 9 - Diaria da ricovero/gessatura

A) Diaria da ricovero

Arca Assicurazioni corrisponde, in caso di ricovero dell'assicurato in un Istituto di Cura a seguito di infortunio, una diaria per ogni giorno di ricovero fino alla durata massima di 30 giorni per ricovero e per anno. L'importo della diaria è determinato con riferimento alla somma assicurata per il caso di morte e di invalidità permanente, come specificato nel successivo art. 11.

B) Diaria di gessatura

La diaria di cui al precedente punto A) viene corrisposta, pur in assenza di ricovero, anche nel caso in cui, a seguito di infortunio, sia necessaria l'applicazione di un apparecchio gessato o altro tutore inamovibile, di fissatori esterni o endoprotesi; sono esclusi collari, fasciature funzionali, anche con tensoplast, tutori amovibili e simili, splintaggi e immobilizzazioni dentarie (contenzioni).

Le indennità di cui ai punti A) e B) non sono fra loro cumulabili e verranno corrisposte a decorrere dal 4° giorno di ricovero/gessatura.

Art. 10 - Rimborso delle spese mediche a seguito di infortunio

La Società, in caso di infortunio avvenuto successivamente alla stipula del contratto, che comporti un ricovero in Istituto di Cura o un intervento chirurgico ambulatoriale, rimborsa le spese sostenute:

☞ nei 90 giorni precedenti il ricovero o l'intervento chirurgico ambulatoriale purchè successivi alla decorrenza del contratto:

- per accertamenti diagnostici e visite specialistiche, purché attinenti all'infornio che ha reso necessario il ricovero;
- ⇒ in occasione del ricovero o dell'intervento chirurgico ambulatoriale:
- per rette di degenza, diritti di sala operatoria, materiale di consumo durante l'intervento, endoprotesi applicate durante l'intervento, onorari dei medici e dell'équipe operatoria, accertamenti diagnostici, medicinali, **trattamenti rieducativi**;
- ⇒ nei 90 giorni successivi al ricovero o all'intervento chirurgico ambulatoriale:
- per visite specialistiche, esami di controllo, medicinali, **trattamenti rieducativi**.

Per la presente garanzia il massimale è determinato con riferimento alla somma assicurata per il caso di morte e di invalidità per-

manente, come specificato nel successivo art. 11. Nei limiti di tale massimale vengono rimborsate anche le spese sostenute per prestazioni mediche di carattere puramente estetico.

Art. 11 - Somme assicurate

Per le garanzie di cui ai precedenti artt. 9 e 10 valgono le seguenti somme assicurate, determinate con riferimento alla somma assicurata per il caso di morte e di invalidità permanente:

Somma assicurata caso Morte ed I.P.	Diaria ricovero/gessatura (art. 9 sez. II bis)	Massimale rimborso spese mediche (art. 10 sez. II bis)
Euro 50.000	Euro 26	Euro 1.550
Euro 100.000	Euro 52	Euro 2.600
Euro 150.000	Euro 78	Euro 5.200

NORME IN CASO DI SINISTRO

Art.1 - Obblighi dell'Assicurato

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato, oppure i beneficiari dell'indennizzo in caso di morte dell'Assicurato, devono darne avviso ad Arca Assicurazioni tramite numero verde 800.48.43.43 (dall'estero +39.045.8181941) facendo poi seguito entro 3 giorni con la denuncia sull'apposito modulo di pag. 19. In caso di sinistro che riguardi la sezione I - Responsabilità Civile, la denuncia dovrà contenere ogni elemento che possa consentire lo svolgimento delle necessarie indagini ed accertamenti (chiara descrizione del fatto, nominativo del danneggiato, testimoni, autorità intervenute). In caso di sinistro che riguardi la sezione II - Infortuni, l'Assicurato deve presentare idonea documentazione medica e consentire la visita dei medici di Arca Assicurazioni collaborando allo svolgimento delle indagini e degli accertamenti che ritengano necessari; in particolare nell'ipotesi di Diaria da Gessatura l'assicurato dovrà fornire certificato medico da cui risulti in modo inequivocabile il giorno di rimozione del gesso o di qualsiasi altro tutore inamovibile precedentemente applicato.

Art. 2 - Assicurazioni presso diversi assicuratori

Il Contraente o l'Assicurato è tenuto a segnalare, in caso di sinistro, l'esistenza di altre polizze che coprono il medesimo rischio.

NORME VALIDE ESCLUSIVAMENTE PER

LA GARANZIA RESPONSABILITA' CIVILE

Art. 3 - Gestione delle vertenze

Arca Assicurazioni assume a nome dell'Assicurato, se e fino a quando ne è interessata, la gestione giudiziale e stragiudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discute del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici. Ha altresì facoltà di procedere per la difesa dell'Assicurato in sede penale, sino all'atto della tacitazione dei danneggiati. Arca Assicurazioni non riconosce le spese sostenute dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.

NORME VALIDE ESCLUSIVAMENTE PER LA GARANZIA INFORTUNI

Art. 4 - Deferimento di controversie ad un Collegio Medico

Le divergenze sul grado di invalidità permanente, nonché sull'applicazione dei criteri di valutazione previsti dall'art.7, sono demandate per iscritto ad un Collegio di tre medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Consiglio dell'Ordine dei medici avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio dei Medici. Il Collegio medico risiede nel comune sede dell'Istituto di Medicina Legale più vicino alla residenza dell'Assicurato. Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa

designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico. E' data facoltà al Collegio medico di rinviare, ove ne riscontri l'opportunità, l'accertamento definitivo dell'invaldità permanente ad epoca da definirsi dal Collegio stesso, nel qual caso il Col-

legio può intanto concedere un acconto sull'indennizzo. Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le parti, anche se uno dei medici rifiuta di firmare il relativo verbale.

SEZIONE III - PROTEZIONE LEGALE

La garanzia di Tutela giudiziaria, ai sensi del Dlgs 175/95 artt. 44 e seguenti, è prestata da Arca Assicurazioni avvalendosi per la gestione e la liquidazione dei sinistri della Società ARAG Assicurazione Rischi Automobilistici e Generali S.p.A. - in seguito denominata ARAG con sede in Via delle Nazioni 9, Verona 37135 tel. 045.8290411 - fax 045.8290449.

Art. 1 - Oggetto della garanzia

Avvalendosi di ARAG per la gestione dei sinistri, Arca Assicurazioni, alle condizioni della presente polizza e nei limiti del massimale di Euro 5.200 per caso assicurativo senza limite annuo, assicura la Protezione Legale, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte espressamente indicati nel successivo art. 2 punto II, occorrente all'Assicurato per fatti inerenti l'ambito della vita privata non professionale e dell'immobile costituente la sua abitazione abituale ed indicato in polizza, per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale nei casi indicati al successivo art. 2 punto I. La garanzia è estesa ai componenti del nucleo familiare dell'Assicurato risultante dal certificato di Stato di famiglia e comunque al coniuge non legalmente separato ed ai figli minorenni dell'Assicurato; nel caso di controversie fra Assicurati con la stessa polizza, le garanzie vengono prestate unicamente a favore dell'Assicurato-Contraente.

Art. 2 - Garanzie prestate

I. Le garanzie vengono prestate per:

- a) l'esercizio di pretese al risarcimento di danni a persone e/o a cose subiti per fatti illeciti di terzi;
- b) sostenere controversie nascenti da presunte inadempienze contrattuali, proprie o di controparte, fermo restando quanto previsto dall'art.4 punto m), semprechè il valore in lite sia superiore a Euro 250 ed inferiore a Euro 52.000;
- c) la difesa in procedimenti penali per delitti colposi o contravvenzioni. La garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale

della notizia di reato;

d) sostenere controversie relative ai diritti reali e/o di locazione;

e) l'esercizio di pretese che derivino da incidenti stradali nei quali l'assicurato sia rimasto coinvolto come pedone, ciclista, alla guida di veicoli non soggetti all'assicurazione obbligatoria o come trasportato di veicoli a motore, di proprietà di terzi, privati o pubblici.

II. Sono compresi gli oneri sopportati dall'Assicurato per:

- le spese per l'intervento del legale incaricato della gestione del caso assicurativo;
- le eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell'assicurato, o di transazione autorizzata da ARAG ai sensi del successivo art.8;
- le spese per l'intervento del Consulente Tecnico d'Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di Periti in genere;
- le spese processuali nel processo penale (art. 535 del Codice di Procedura Penale);
- le spese di giustizia.

E' garantito l'intervento di un unico legale per ogni grado di giudizio, territorialmente competente ai sensi dell'art.6 comma c).

Art. 3 - Delimitazioni della garanzia

a) L'Assicurato è tenuto a:

- regolarizzare a proprie spese, secondo le vigenti norme fiscali di bollo e di registro, i documenti necessari per la gestione del caso assicurativo;
- assumere a proprio carico ogni altro onere fiscale che dovesse presentarsi nel corso o alla fine della causa.

b) La Società non si assume il pagamento di:

- multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere;
- spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'Assicurato nei procedimenti penali (art. 541 Codice di Procedura Penale);
- spese per controversie con la Società.

c) Nell'ipotesi di caso assicurativo che coin-

volga più assicurati, la garanzia prestata viene ripartita fra tutti i soggetti assicurati coinvolti, a prescindere dal loro numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.

d) Le operazioni di esecuzione forzata non vengono ulteriormente garantite nel caso di due esiti negativi.

Art. 4 - Esclusioni

Le garanzie non sono valide:

- a) per vertenze concernenti il diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni;
- b) in materia fiscale ed amministrativa;
- c) per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive;
- d) per vertenze concernenti diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva, concorrenza sleale, rapporti tra soci e/o amministratori;
- e) per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni o aeromobili;
- f) per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di veicoli;
- g) per fatti dolosi delle persone assicurate;
- h) per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente;
- i) per qualsiasi caso assicurativo inerente o derivante dall'esercizio di lavoro dipendente, autonomo e di impresa;
- l) per la locazione o proprietà di immobili non costituenti l'abitazione abituale dell'Assicurato;
- m) per contratti di compravendita di immobili e per le operazioni di costruzione, trasformazione, ristrutturazione immobiliare per le quali sia necessaria la concessione edilizia rilasciata dal Comune.

Art. 5 - Insorgenza del caso assicurativo

Ai fini della presente polizza, per insorgenza del caso assicurativo si intende:

- per l'esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali: il momento del verificarsi del primo evento che ha originato il diritto al risarcimento;
- per tutte le restanti ipotesi: il momento in cui l'Assicurato, la controparte o un terzo abbia o avrebbe cominciato a violare norme di legge o di contratto.

La garanzia viene prestata per i casi assicurativi che siano insorti:

- durante il contratto, se si tratta di esercizio di pretese al risarcimento di danni extracon-

trattuali o di difesa in procedimenti penali;

- trascorsi 3 mesi dalla decorrenza della polizza, in tutte le restanti ipotesi.

La garanzia si estende ai casi assicurativi che siano insorti durante il periodo di validità del contratto e che siano stati denunciati alla Società, nei modi e nei termini del successivo art. 6, entro 6 mesi dalla cessazione del contratto stesso.

La garanzia non ha luogo nei casi insorgenti da contratti che nel momento della stipulazione dell'assicurazione fossero stati già disdetti da uno dei contraenti o la cui rescissione, risoluzione o modificazione fosse già stata chiesta da uno dei contraenti.

Si considerano a tutti gli effetti unico caso assicurativo:

- vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse;
- indagini o rinvii a giudizio a carico di una o più persone assicurate e dovuti al medesimo evento o fatto.

Art. 6 - Denuncia del caso assicurativo e libera scelta del Legale

L'Assicurato deve immediatamente denunciare alla Società o ad ARAG qualsiasi caso assicurativo nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza. In ogni caso deve far pervenire, alla Società o ad ARAG, notizia di ogni atto a lui notificato, entro 3 (tre) giorni dalla data della notifica stessa.

L'Assicurato ha il diritto di scegliere liberamente il Legale cui affidare la tutela dei suoi interessi, residente nel luogo ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente per la controversia, indicandolo alla Società o ad ARAG contemporaneamente alla denuncia del caso assicurativo.

Se l'Assicurato non fornisce tale indicazione, ARAG lo invita a scegliere il proprio Legale e, nel caso in cui l'Assicurato non vi provveda, può nominare direttamente il Legale, al quale l'Assicurato deve conferire mandato.

L'Assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio Legale nel caso di conflitto di interessi con la Società e/o ARAG.

Art. 7 - Fornitura dei mezzi di prova e dei documenti occorrenti alla prestazione della garanzia assicurativa

Se l'Assicurato richiede la copertura assicurativa è tenuto a:

- informare immediatamente Arca Assicurazioni e/o ARAG in modo completo e veritiero di tutti i particolari del caso assicurativo, nonché indicare i mezzi di prova e documenti e, su richiesta, metterli a disposizione;
- conferire mandato al Legale incaricato della tutela dei suoi interessi, nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari.

Art. 8 - Gestione del caso assicurativo

Ricevuta la denuncia di sinistro, ARAG si adopera per realizzare un bonario componimento della controversia.

Ove ciò non riesca, se le pretese dell'Assicurato presentino possibilità di successo e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, la pratica viene trasmessa al Legale scelto nei termini dell'art. 6.

La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado superiore di procedimento sia civile che penale se l'impugnazione presenta possibilità di successo.

L'Assicurato non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza, sia in sede extragiudiziaria che giudiziaria, senza preventiva autorizzazione di ARAG. L'eventuale nomina di Consulenti Tecnici o di Periti in genere deve essere concordata con ARAG. ARAG così come la Società, non è responsabile dell'operato di Legali, Consulenti Tecnici e Periti in genere.

In caso di conflitto di interessi o di disaccordo

in merito alla gestione dei casi assicurativi tra l'Assicurato ed Arca Assicurazioni e/o ARAG, la decisione può venir demandata, con l'esclusione delle vie giudiziarie, ad un arbitro che decide secondo equità, designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile. Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato. ARAG avverte l'Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.

Art. 9 - Recupero di somme

Spettano integralmente all'Assicurato i risarcimenti ottenuti ed in genere le somme recuperate o comunque corrisposte dalla controparte a titolo di capitale ed interessi.

Spettano ad ARAG, che li ha sostenuti o anticipati, gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate transattivamente e/o stragiudizialmente.

Art. 10 - Estensione territoriale

In deroga di quanto stabilito dall'art. 7 delle "Norme Comuni a tutte le Sezioni", l'assicurazione vale in Italia, nella Repubblica di San Marino e nella Città del Vaticano; nell'ipotesi di diritto al risarcimento di danni extracontrattuali da fatti illeciti di terzi nonché di procedimento penale, l'assicurazione vale per i casi assicurativi che insorgono in Europa o negli stati extraeuropei posti nel bacino del Mediterraneo semprechè il Foro competente, ove procedere, si trovi in questi territori.

SEZIONE IV - ASSISTENZA

Arca Assicurazioni, tramite la Centrale Operativa di Europ Assistance Italia, eroga le prestazioni di assistenza di seguito specificate.

Le prestazioni sono fornite 24 ore su 24 per 365 giorni all'anno con un massimo di tre volte all'anno per ciascun tipo di prestazione, fermo restando che l'importo globale degli indennizzi corrisposti non potrà superare i massimali complessivi previsti.

Oltre alle delimitazioni generali indicate al paragrafo "Delimitazioni ed effetti giuridici relativi a tutte le prestazioni", la garanzia non è dovuta:

- per malattie nervose e mentali, per malattie dipendenti dalla gravidanza oltre la 26ma

- settimana di gestazione e dal puerperio;
- per gli infortuni derivanti dallo svolgimento delle seguenti attività: alpinismo con scalata di rocce o accesso a ghiacciai, salti dal trampolino con sci o idrosci, guida ed uso di guidoslitte; sports aerei in genere, atti di temerarietà, corse e gare automobilistiche, motonautiche e motociclistiche e relative prove e allenamenti nonché tutti gli infortuni sofferti in conseguenza di attività sportive svolte a titolo professionale;
- per malattie e infortuni conseguenti e derivanti da abuso di alcoolici o psicofarmaci nonché dall'uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni;
- per espianto e/o trapianto di organi.

LINEA DIRETTA CON LO SPECIALISTA

Consulenza medica generica e specialistica (cardiologica, pediatrica e ginecologica)

La Centrale Operativa, in caso di infortunio e/o malattia, mette a disposizione dell'Assicurato un'équipe di medici generici e specialistici (cardiologi, pediatri e ginecologi) per valutare lo stato di salute dell'Assicurato per decidere quale sia la prestazione più opportuna da effettuare in suo favore. L'Assicurato deve contattare la Centrale Operativa e comunicare il motivo della sua richiesta, il nome dell'eventuale medico curante e il recapito telefonico.

ASSISTENZA MEDICA DOMICILIARE

a) Invio di un medico al domicilio in casi di urgenza

La prestazione opera quando l'Assicurato, in seguito ad un infortunio e/o malattia improvvisa, abbisogna di un medico dalle ore 20 alle ore 8 o nei giorni festivi e non riesce a reperirlo. L'Assicurato deve contattare la Centrale Operativa e comunicare il motivo della sua richiesta e specificare il luogo in cui si trova e il recapito telefonico. La Centrale Operativa una volta accertata la necessità della prestazione da parte del medico provvederà ad inviare uno dei medici convenzionati. In caso di non disponibilità immediata di uno dei medici convenzionati, la Centrale Operativa può organizzare il trasferimento dell'Assicurato in un centro di pronto soccorso mediante autoambulanza. Arca Assicurazioni terrà a proprio carico i relativi costi.

b) Trasporto in autoambulanza dal domicilio

La prestazione opera quando l'Assicurato, in seguito ad un infortunio e/o malattia, previo accertamento del medico della Centrale Operativa, necessita di un trasporto in autoambulanza. L'Assicurato deve contattare la Centrale Operativa e comunicare il motivo della sua richiesta e specificare il luogo in cui si trova e il recapito telefonico.

La Centrale Operativa provvederà ad inviare all'Assicurato una autoambulanza. Arca Assicurazioni terrà a proprio carico i costi fino ad un massimale di Euro 370 per anno, con un massimo di Euro 130 per sinistro.

c) Prelievo sangue a domicilio

La prestazione opera quando l'Assicurato, a seguito di malattia improvvisa e/o infortunio, necessita di effettuare un prelievo.

L'Assicurato deve comunicare il nome del suo medico curante e il suo recapito telefonico.

La Centrale Operativa invia al domicilio dell'Assicurato un medico per effettuare il prelievo tenuto conto delle disponibilità del laboratorio di analisi di zona e della non deteriorabi-

lità del sangue prelevato. Restano a carico dell'Assicurato i costi degli esami.

d) Consegnare esiti a domicilio

La prestazione opera quando l'Assicurato, a seguito di malattia improvvisa e/o infortunio certificato dal proprio medico curante, si è sottoposto ad accertamenti diagnostici in strutture situate nella provincia di residenza e non può allontanarsi dal proprio domicilio per gravi motivi di salute certificati dal medico curante.

L'Assicurato deve comunicare il nome del medico curante e il recapito telefonico.

La Centrale Operativa provvede a recapitare gli esiti di tali accertamenti o all'Assicurato o al medico da lui indicato. Il costo degli accertamenti è a carico dell'Assicurato.

e) Consegnare medicinali urgenti

La prestazione opera quando l'Assicurato, a seguito di prescrizione medica, ha bisogno di medicine e/o articoli sanitari e non può allontanarsi dal proprio domicilio per gravi motivi di salute certificati dal medico curante.

L'Assicurato deve comunicare il motivo della sua richiesta e specificare il luogo in cui si trova e il recapito telefonico.

La Centrale Operativa, dopo aver ritirato la relativa ricetta presso l'Assicurato, provvede alla consegna di quanto prescritto dal medico curante. Il costo dei medicinali e/o degli articoli sanitari è a carico dell'Assicurato.

f) Assistenza per cure fisioterapiche con indirizzo riabilitativo

La prestazione opera quando l'Assicurato, a seguito di traumi o fratture semplici e/o per riabilitazione cardiovascolare di base, derivanti da infortunio e/o malattia improvvisa, necessita dell'assistenza di un fisioterapista al domicilio.

L'Assicurato deve comunicare il nome del medico curante e il suo recapito telefonico.

La Centrale Operativa provvederà ad inviare al domicilio dell'Assicurato un fisioterapista. Arca Assicurazioni si assume gli oneri fino ad un massimo di Euro 775 per nucleo familiare e per anno di durata della garanzia.

g) Invio di un infermiere a casa

La prestazione opera quando l'Assicurato, nella settimana successiva al rientro da un ricovero in ospedale, in seguito ad infortunio e/o malattia improvvisa ha bisogno di essere assistito da un infermiere.

L'Assicurato deve comunicare il motivo della sua richiesta e il recapito telefonico. La Centrale Operativa procurerà, direttamente all'Assicurato, un infermiere a tariffa controllata. Arca Assicurazioni terrà a proprio carico l'ono-

rario dell'infermiere fino ad un massimo di Euro 52 al giorno e fino a 3 giorni consecutivi.

h) Invio di un aiuto per la famiglia

La garanzia opera quando l'improvviso ricovero in ospedale dell'Assicurato, a seguito di infortunio e/o malattia improvvisa, renda necessaria la presenza di una persona che si prenda cura dei suoi figli minorenni a casa. L'Assicurato deve comunicare il motivo della sua richiesta ed il recapito telefonico. La Centrale Operativa procurerà una persona fidata oppure organizzerà il viaggio di andata e ritorno di un parente, domiciliato in Italia, per permettergli di trasferirsi a casa dell'Assicurato. Arca Assicurazioni terrà a proprio carico i relativi costi fino ad un massimo di Euro 52 per sinistro.

ASSISTENZA FAMIGLIA

Le prestazioni della garanzia assistenza sono fornite dal Lunedì al Venerdì dalle ore 09.00 alle ore 18.00 esclusi i festivi infrasettimanali.

La Centrale Operativa fornirà la consulenza richiesta qualora l'Assicurato desideri avere:

informazioni burocratiche relativamente a:

- Certificati: cittadinanza, matrimonio, morte, nascita, penale, residenza, stato di famiglia, ecc.;

- Documenti Personali: carta d'identità, codice fiscale, libretto di lavoro, libretto di pensione, passaporto, patente di guida;

- Varie: carta di circolazione, revisione auto, ecc.;

- Rilascio e variazioni dei suddetti documenti;

informazioni legali relativamente a:

- Famiglia: adozione, affidamento, comunione dei beni, divorzio, eredità, interdizione, matrimonio, paternità/maternità, separazione dei beni, separazione personale, successione, testamento, tutela;

- Casa: compravendita appartamenti, compravendita beni e servizi, condominio, equo canone, lavoro domestico;

informazioni automobilistiche

- Per il viaggio: tempo sulle autostrade, interruzioni stradali, motel, autogrill, officine autostradali, rifornimenti di carburante, consulenti per incidenti stradali;

- Amministrative o legali: tassa di possesso, codice della strada, assicurazione R.C.;

informazioni fiscali sul veicolo relativamente a:

- Tasse automobilistiche;

- Informazioni relative alle tariffe delle tasse di possesso e cioè: bolli, superbolli e soprattasse per auto e moto;

- Informazioni riguardanti i regimi fiscali delle imposte dirette ed indirette sul veicolo (es. deducibilità del veicolo utilizzato per lavoro) e spese accessorie;

informazioni fiscali sull'immobile relativa-

mente a:

Imposte Dirette

- IRPEF: le informazioni fiscali immobiliari riguardanti il quadro beni immobili del mod. 740;

- ICI: le informazioni riguardanti le categorie di imposte relative agli immobili;

Imposte Indirette

- IVA: le informazioni riguardanti le imposte sul valore aggiunto nell'ambito della compravendita di beni immobili;

- INVIM: le informazioni riguardanti l'imposta sull'incremento del valore immobiliare;

- Le informazioni fiscali riguardanti le imposte di registro;

informazioni generiche relative al mod. 740, relativamente a:

a) lavoro autonomo;

b) oneri deducibili;

c) compilazione del modulo 740 nei quadri sopraindicati.

AVVERTENZE

Verranno fornite tutte le informazioni riguardanti le imposte, con esclusione dei calcoli per ogni caso specifico. Nel caso in cui vengano istituite dallo Stato nuove imposte, la Centrale Operativa erogherà la prestazione solo a seguito della pubblicazione della normativa ufficiale. La Centrale Operativa non fornirà pareri o valutazioni su quesiti che riguardano procedure legali già affidate dall'Assicurato ad un proprio legale.

INFORMAZIONI SULLA CURA DELLE PIANTE D' APPARTAMENTO

La Centrale Operativa fornirà la consulenza richiesta qualora l'Assicurato desideri avere informazioni e consigli sulla cura delle piante d'appartamento, il terriccio migliore, i concimi più adatti, i segreti per difenderle dai parassiti e dalle malattie, modalità di innaffiatura e sulle piante da scegliere.

INFORMAZIONI TURISTICHE

La Centrale Operativa fornirà la consulenza richiesta qualora l'Assicurato desideri avere informazioni turistiche relativamente a:

- Viaggi: orari aerei, treni e traghetti, agenzie viaggi, alberghi, campeggi, ristoranti, stazioni sciistiche e termali, itinerari turistici, musei, fiere;

- Documenti per viaggi all'estero, vaccinazioni.

INFORMAZIONI SUI CENTRI DI PRONTO SOCCORSO VETERINARIO

La Centrale Operativa fornirà l'indirizzo e il numero telefonico dei Centri di pronto soccorso più vicini al luogo in cui si trova l'Assicurato. Su richiesta dello stesso la Centrale Operativa fornirà indicazioni circa l'ubicazione di altri Centri di pronto soccorso della zona.

INFORMAZIONI SUGLI OPERATORI DI SETTORE

La Centrale Operativa fornirà la consulenza richiesta qualora l'Assicurato desideri avere informazioni relativamente all'ubicazione di:

- Centri medici veterinari;
- Negozi di/per animali;
- Pensioni;
- Allevamenti;
- Centri di addestramento.

SERVIZIO PRENOTAZIONE

La Centrale Operativa effettuerà una prenotazione nei limiti della disponibilità locale e degli orari di apertura dei relativi centri di prenotazione, qualora l'Assicurato abbia bisogno di prenotazioni o verifica di disponibilità di:

- Alberghi, Aerei, Aereo-taxi, Traghetto, Auto a noleggio a tariffe agevolate in Italia.

RICERCA DI FAMILIARI IN VIAGGIO

La Centrale Operativa si impegnerà a rintracciare i familiari e a metterli in contatto con l'Assicurato, qualora l'Assicurato stesso abbia necessità di comunicare urgentemente e per gravi motivi con i suoi familiari in viaggio in Italia e si trova nell'impossibilità di mettersi in contatto con loro.

TRASMISSIONE DI MESSAGGI URGENTI

La Centrale Operativa comunicherà il messaggio al destinatario quando l'Assicurato si trova in viaggio ed è impossibilitato a comunicare con persone in Italia o all'estero. La Centrale Operativa non è responsabile dei messaggi trasmessi.

DEFINIZIONI

ANIMALI DOMESTICI: animali comunemente allevati dall'uomo. Sono escluse le specie animali che prevalentemente in natura vivono allo stato brado e, in ogni caso, gli animali utilizzati per attività finalizzate alla produzione di reddito.

ASBESTO: minerale bianchiccio, filamentoso, incombustibile, di cui una specie è l'amianto.

ASSICURATO: chi è tutelato e garantito dalla polizza assicurativa.

CASO ASSICURATIVO: la controversia per la quale è prevista l'assicurazione di Protezione Legale - sezione III.

CENTRALE OPERATIVA: la struttura di Europ Assistance Italia S.p.A. - Piazza Trento 8 - 20135 Milano, costituita da: tecnici, operatori, in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno, che, in virtù di specifica convenzione sottoscritta con Arca Assicurazioni, provvede, per incarico di quest'ultima, al contatto telefonico con l'Assicurato ed organizza ed eroga, con costi a carico di Arca Assicurazioni le prestazioni di Assistenza previste in Polizza.

CONTRAENTE: chi firma la polizza assicurativa e ne assume i relativi obblighi.

COSE: gli oggetti materiali e gli animali.

FATTO ACCIDENTALE: evento che non rappresenta conseguenza prevista e/o necessaria di una condotta colposa.

FRANCHIGIA: importo del danno che rimane sempre a carico dell'Assicurato.

INDENNIZZO: la somma di denaro dovuta dalla Società in caso di sinistro.

INFORTUNIO: evento riferibile a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni fisiche obiettivamente valutabili e che abbiano per conseguenza la morte oppure un'invalidità permanente.

ISTITUTO DI CURA

L'ospedale pubblico, la clinica o la casa di cura, sia convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale che private, regolarmente autorizzate al ricovero di malati. Sono esclusi comunque stabilimenti termali, case di convalescenza e di soggiorno.

MASSIMALE: importo massimo che Arca Assicurazioni è tenuta a pagare in relazione alla garanzia colpita.

NUCLEO FAMILIARE: il capofamiglia, il coniuge o il convivente more uxorio ed i figli fino all'età di 26 anni (compresi quelli in affidamento temporaneo o preadottivo) come risultanti dallo stato di famiglia - Infortuni sezione II.

POLIZZA: contratto di assicurazione che regola i rapporti tra Arca Assicurazioni ed il Contraente / Assicurato.

PREMIO: importo che il Contraente paga ad Arca Assicurazioni alle scadenze previste per rendere valida ed efficace la polizza assicurativa.

RISCHIO: la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possano derivarne.

SINISTRO: qualsiasi avvenimento stabilito dal contratto per il quale Arca Assicurazioni è tenuta a pagare una somma di denaro.


SOCIETÀ': Arca Assicurazioni S.p.a., impresa assicuratrice.

MODALITÀ DI RICHIESTA DI INFORMAZIONI E ASSISTENZA

SERVIZIO CLIENTI

Da contattare per istruzioni o informazioni relative alla denuncia di sinistro e alla richiesta di indennizzo.

Modalità di contatto:

per telefono: dall'Italia:  **800-48.43.43**
dall'estero: +39.045.8181941

dalle 8.30 alle 19.00 dal lunedì al venerdì e dalle 9.00 alle 13.00 il sabato.

per fax: Servizio Clienti 045.8182266

per telegramma indirizzato a:
ARCA ASSICURAZIONI S.p.a.
Servizio Clienti
Via San Marco, 48
37138 VERONA


In ogni caso comunicare con precisione:

- Nome e Cognome
- Numero del Contratto
- Recapito telefonico dove il Servizio Clienti potrà richiamare
- Gli altri elementi indicati nel modulo di richiesta di indennizzo

CENTRALE OPERATIVA

Da contattare per le emergenze e per le richieste di assistenza.

Modalità di contatto:

per telefono: dall'Italia:  **800-01.25.29**
dall'estero: +39.02.58286265

24 ore su 24 tutti i giorni della settimana

per telex: EURA I 321363

per telegramma indirizzato a:
EUROP ASSISTANCE ITALIA S.p.A.
Piazza Trento, 8
20135 MILANO

In ogni caso comunicare con precisione:

- Nome e Cognome
- Numero di Contratto
- Il tipo di assistenza di cui si necessita
- Indirizzi del luogo in cui si trova chi necessita di assistenza
- Recapito telefonico dove la Centrale Operativa provvederà a richiamare nel corso dell'assistenza

Le spese telefoniche successive alla prima chiamata sono a carico della Centrale Operativa.

La Centrale Operativa potrà richiedere all'Assicurato, e lo stesso è tenuto a fornirla integralmente, ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla conclusione dell'assistenza; in ogni caso è necessario inviare gli ORIGINALI (non le fotocopie) dei giustificativi, fatture, ricevute delle spese.

In ogni caso l'intervento dovrà sempre essere richiesto alla Centrale Operativa che interverrà direttamente o ne dovrà autorizzare esplicitamente l'effettuazione.

MODULO DI RICHIESTA DI INDENNIZZO

In FAMIGLIA

RACCOMANDATA

Spett.le
ARCA ASSICURAZIONI
Servizio Clienti
Via S. Marco, 48
37138 Verona

N. DI SINISTRO _____
(compilazione riservata alla Società)

N. DI CONTRATTO _____

DATI dell'ASSICURATO

Cognome e nome: _____

Domicilio: _____ ☎ _____ / _____

Reperibilità: giorni _____ dalle ore _____ alle ore _____
giorni _____ dalle ore _____ alle ore _____

DATI del CONTRAENTE (Solo se diverso dall'Assicurato)

Cognome e nome: _____

DESCRIZIONE DELL'EVENTO

Data _____ Ora _____ Autorità intervenute _____

Descrizione dell'evento _____

Danni riportati _____

Eventuali altre Assicurazioni (indicare Compagnia) _____

Cognome e nome della persona che ha subito il danno o le lesioni: _____

Domicilio: _____ ☎ _____

PRESENZA TESTIMONI

Nome _____ Indirizzo _____ ☎ _____

Nome _____ Indirizzo _____ ☎ _____

COORDINATE BANCARIE DEL DANNEGGIATO

C.C. sul quale Arca Assicurazioni può effettuare il pagamento dell'indennizzo:

C.C. _____ intestato a: _____

Banca _____ ABI _____ CAB. _____

_____ firma del Contraente o dell'Assicurato

NOTA INFORMATIVA

La presente Nota Informativa viene consegnata da **Arca Assicurazioni** a tutti coloro che intendono stipulare il contratto **In FAMIGLIA**, al fine di illustrarne le caratteristiche ed in conformità con quanto previsto dal decreto legislativo n.175/95, in attuazione della direttiva comunitaria n. 92/49/CEE.

Vi invitiamo pertanto a leggere con attenzione tutte le indicazioni della presente Nota Informativa e delle relative Condizioni di Assicurazione. **In FAMIGLIA** Vi garantisce contro i rischi descritti nelle seguenti quattro parti della polizza con una o più garanzie da scegliere al momento della sottoscrizione del contratto.

In FAMIGLIA è una polizza modulare che Lei stesso può costruirsi su misura

1. RESPONSABILITÀ CIVILE DELLA FAMIGLIA

• Sezione I delle Condizioni di Assicurazione

La garanzia responsabilità civile della famiglia risarcisce i danni involontariamente provocati a terzi in conseguenza di fatti accidentali causati dall'Assicurato, da persone con lui conviventi e dai figli minorenni anche se non conviventi.

Esempio: l'Assicurato provoca accidentalmente la caduta di una persona a seguito di uno scontro avvenuto in una località sciistica durante la discesa dalle piste. **Arca Assicurazioni** rimborsa i danni provocati, come ad esempio, le spese sostenute dal soggetto investito per le spese mediche necessarie in caso di frattura o contusione e il valore degli oggetti danneggiati nella collisione tipo la rottura dell'attrezzatura da sci.

Estensione della garanzia: è inoltre possibile estendere la garanzia anche a :

- danni provocati da animali domestici, in questo caso si applica una franchigia di Euro 150.
- danni derivanti dalla proprietà della seconda casa
- danni provocati dai minorenni alla guida di veicoli a motore in violazione delle norme vigenti
- danni provocati da mezzi di navigazione senza e con motore fino a 3 CV fiscali.

Esempio: la rottura di un tubo dell'acqua della seconda casa in montagna (comunque in una abitazione diversa da quella indicata in polizza) provoca un danno ad un muro dell'appartamento di un vicino di casa, **Arca Assicurazioni** rimborsa le spese sostenute per riparare i danni prodotti al vicino di casa per la ricostruzione e la tinteggiatura del muro.

È sempre bene proteggere il proprio capitale contro eventuali imprevisti. Questa garanzia ha proprio questa funzione, poiché lascia ad **Arca Assicurazioni** l'onere di pagare eventuali danni a terzi causati da sé e dai propri cari.

E s c l u s i o n i d i G a r a n z i a

Sono esclusi i danni:

- causati durante l'esercizio di ogni tipo di attività professionale;
- derivanti da furto, perdita o danneggiamento a cose o beni che le persone assicurate abbiano in consegna o custodia o detengano a qualsiasi titolo;
- causati dalla circolazione su strade ad uso pubblico o su aree ad esse equiparate, di veicoli a motore, nonché da impiego di mezzi di navigazione a motore e di aeromobili;
- derivanti dall'esercizio della caccia;
- derivanti dall'uso e dalla detenzione di armi da fuoco;
- derivanti dalla proprietà, possesso ed uso di animali;
- derivanti dalla proprietà di abitazione diversa da quella indicata in polizza;
- conseguenti a lavori di straordinaria manutenzione, anche se eseguiti in economia, nei locali abitati dall'Assicurato stesso e dai suoi familiari;
- causati dall'impiego di energia nucleare e da contaminazione per radioattività, da inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo, nonché dell'ambiente;
- derivanti da ogni responsabilità, di qualunque natura e comunque occasionati, direttamente o indirettamente prodotti, se pure in parte, dall'asbesto o da qualsiasi altra sostanza contenente in qualsiasi forma l'asbesto.

Non sono considerati terzi:

- i familiari conviventi e, in ogni caso, il coniuge, i genitori e i figli dell'Assicurato, le persone che risiedono stabilmente con l'Assicurato;
- i partecipanti a qualsiasi titolo o funzione a gare, competizioni e manifestazioni sportive anche non agonistiche svolte sotto l'egida delle competenti federazioni.

La polizza copre un grandissimo numero di situazioni. Esistono però alcune esclusioni legate a condizioni molto particolari, che è bene conoscere.

2. INFORTUNI DELLA FAMIGLIA

• Sezione II delle Condizioni di Assicurazione

La garanzia **infortuni della famiglia** riconosce un capitale in caso di morte o di invalidità permanente provocate da infortunio di una o più persone del nucleo familiare durante lo svolgimento di attività non professionali, durante la pratica di attività domestiche e durante viaggi ed attività del tempo libero.

Esempio: l'Assicurato durante un'escursione in barca a vela cade e si infortuna. A seguito di accertamento viene riscontrata all'Assicurato l'invalidità permanente del 40%.

Arca Assicurazioni corrisponderà un'indennità calcolata in base a quanto segue :

- capitale assicurato indicato in polizza Euro 100.000
- grado di invalidità permanente accertato e riconosciuto 40%
- indennità riconosciuta all'Assicurato Euro 40.000

Esempio: l'Assicurato durante una passeggiata in bicicletta cade e si infortuna.

A seguito di accertamento viene riconosciuta all'Assicurato l'invalidità permanente dell'8%.

Arca Assicurazioni corrisponderà un'indennità calcolata in base a quanto segue con l'applicazione di una franchigia del 3%:

Questa garanzia è attiva sia in caso di invalidità permanente che di morte da infortunio per offrire così la massima tutela all'assicurato e ai suoi cari.

- capitale assicurato indicato in polizza Euro 50.000
- grado di invalidità permanente riconosciuto 5% (accertato 8% meno franchigia del 3%).
- indennità riconosciuta all'Assicurato Euro 2.500

NORME PER LA DETERMINAZIONE DELL'INVALIDITÀ

• Condizioni di assicurabilità

L'assicurazione vale per le persone che, al momento di sottoscrizione del contratto, non hanno ancora compiuto i 65 anni di età. La copertura assicurativa può essere prorogata fino al compimento dell'80°anno. Per le persone che raggiungano tale età in corso di contratto, l'assicurazione mantiene la sua validità fino alla successiva scadenza annuale.

• Garanzia per il caso di Invalidità Permanente

Si intende **invalidità permanente** la perdita o la diminuzione definitiva della capacità dell'Assicurato di svolgere un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla sua professione.

In caso di invalidità permanente **Arca Assicurazioni** corrisponde un'indennità calcolata in base al grado accertato secondo i seguenti criteri :

Gradi di invalidità permanente accertati	Entità dell'indennizzo	Esempi di calcolo
fino al 10%	grado accertato applicato sulla somma assicurata al netto della franchigia del 3%	somma assicurata Euro 50.000 grado invalidità accertato 8% indennizzo Euro 2.500
superiore al 10% ma inferiore o uguale al 60%	grado accertato applicato sulla somma assicurata	somma assicurata Euro 50.000 grado invalidità accertato 40% indennizzo Euro 20.000
superiore al 60%	l'intera somma assicurata ovvero il 100% del capitale indicato in polizza	somma assicurata Euro 50.000 grado invalidità accertato 70% indennizzo Euro 50.000

L'indennizzo può cumularsi con altri previsti da altre garanzie in corso con **Arca Assicurazioni** o con altra compagnia al momento del sinistro.

Alcuni esempi di estensione della garanzia: sono compresi nella garanzia prestata gli infortuni provocati da annegamento, colpi di sole e di calore, assideramento e congelamento, malore o incoscienza, avvelenamenti acuti da ingestione o assorbimento di sostanze, morsi di animali, punture di insetti con esclusione della malaria.

GARANZIA IN CASO DI MORTE

In caso di morte conseguente ad infortunio **Arca Assicurazioni** corrisponde la somma assicurata agli eredi testamentari o legittimi. L'indennizzo per il caso di morte è corrisposto anche se la stessa si verifica successivamente alla scadenza dell'assicurazione, purché entro un anno dalla data dell'infortunio. In caso di decesso dell'Assicurato dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente accertata, ma entro un anno dal giorno dell'infortunio ed in conseguenza di questo, Arca Assicurazioni corrisponde ai beneficiari la differenza tra l'indennizzo pagato e la somma assicurata per la garanzia morte, nel caso in cui questa sia superiore.

E s c l u s i o n i d i G a r a n z i a

Sono esclusi gli infortuni conseguenti a:

- attività svolta con carattere di professionalità;
- partecipazione, anche come passeggero, a corse e gare motoristiche e relative prove di allenamento, salvo prove di regolarità pura;
- guida di veicoli per i quali è prevista la patente di tipo D o superiore;
- guida di qualsiasi veicolo o natante a motore se l'Assicurato è privo della relativa abilitazione;
- esercizio e pratica di hockey, atletica pesante, lotta, arti marziali, rugby, football americano, alpinismo dal 3° grado in poi, speleologia, salto dal trampolino con sci e idrosci, immersione con autorespiratore, bob, skeleton, sport aerei in genere;
- pratica di ogni attività sportiva svolta sotto l'egida delle competenti federazioni;
- abuso di alcolici o di psicofarmaci, nonché uso non terapeutico di stupefacenti o allucinogeni;
- delitti dolosi compiuti o tentati dall'Assicurato;
- guerre, insurrezioni, movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, fenomeni atmosferici aventi carattere di calamità naturale;
- esposizioni a forme di radioattività artificiale;
- uso e detenzione di armi da fuoco.

Sono inoltre esclusi gli infortuni subiti da persone affette da alcolismo, tossicodipendenza o dalle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniacodepressive o stati paranoici, sindrome di immunodeficienza acquisita.

*Per comprendere come **In FAMIGLIA** indennizza il Cliente, è necessario conoscere cosa si intende per invalidità permanente, nonché i rimborsi previsti per i vari gradi di invalidità accertata.*

***In FAMIGLIA** copre la quasi totalità delle situazioni in cui può verificarsi un infortunio, poiché sono esclusi solo particolari casi legati alla pratica di attività pericolose. È però importante conoscere a fondo queste esclusioni.*

2 bis. INFORTUNI "SPECIALE DONNA"

La garanzia **infortuni speciale donna** offre all'assicurato, in caso di infortunio accaduto nello svolgimento di attività non professionali:

- **un capitale** in caso di invalidità permanente (di grado superiore al 5%) o di morte;
- **una diaria** in caso di ricovero o ingessatura, a partire dal 4° giorno di ricovero o ingessatura e per un massimo di 30 giorni
- **il rimborso delle spese mediche** sostenute in caso di ricovero o di intervento chirurgico ambulatoriale **compresi gli interventi di chirurgia estetica/ricostruttiva.**

In caso di invalidità permanente Arca Assicurazioni corrisponde un'indennità calcolata in base al grado accertato secondo i seguenti criteri:

Percentuali di invalidità permanente accertata	Entità dell'indennizzo
Fino al 33%	Percentuale accertata, applicata sulla somma assicurata, al netto della franchigia del 5%
Superiore al 33% ma inferiore o uguale al 70%	Percentuale accertata, applicata sulla somma assicurata
Superiore al 70%	L'intera somma assicurata

3. PROTEZIONE LEGALE

• Sezione III delle condizioni di Assicurazione

La garanzia protezione legale assicura la copertura delle spese sostenute per controversie relative a fatti inerenti alla vita privata ed all'immobile indicato in polizza costituente la dimora abituale dell'Assicurato. La garanzia è prestata al nucleo familiare come da certificato "stato di famiglia" ed anche al coniuge non legalmente separato e ai figli minorenni dell'Assicurato.

Esempio: Il cane del vicino morde l'Assicurato che deve ricorrere a costose cure mediche.

Il vicino non intende rimborsare le spese sostenute per le cure mediche. Arca Assicurazioni, attraverso la società specializzata ARAG, fornisce all'Assicurato un Avvocato che seguirà la pratica e provvederà a richiedere al vicino il risarcimento delle spese sostenute.

La garanzia **viene prestata avvalendosi** di ARAG - Assicurazioni Rischi Automobilistici e Generali - che ha sede in Viale delle Nazioni, 9 - 37135 Verona, Italia (Tel. 045 82.90.411).

Se vuole far valere i Suoi diritti, ma non vuole correre il rischio di affrontare le spese di una causa legale, questa garanzia risponde alle sue esigenze.

4. ASSISTENZA MEDICA E FAMILIARE

• Sezione IV delle Condizioni di Assicurazione

In caso di malattie e infortuni la garanzia prevede l'assistenza medica 24 ore su 24 e per l'intero anno sia telefonica che domiciliare.

Per richiesta di informazioni, come ad esempio la compilazione del modello 740 o informazioni sui centri di soccorso veterinario, la garanzia fornisce solo nei giorni feriali dalle ore 9,00 alle ore 18,00 informazioni dettagliate, indirizzi e relativi recapiti telefonici. La garanzia **viene prestata avvalendosi** di EUROP ASSISTANCE Italia - che ha sede in Piazza Trento, 8 - 20135 Milano, Italia (Numero Verde Gratuito: 800 01.25.29 - dall'estero: +39/02 58.28.62.65).

Per contare sempre su di una qualificata assistenza medica e su di un aiuto prezioso in mille occasioni diverse.

NORME IN CASO DI SINISTRO

• Denuncia del Sinistro

In caso di sinistro il Contraente, l'Assicurato o i beneficiari dell'indennizzo in caso di morte dell'Assicurato, devono darne avviso ad Arca Assicurazioni tramite il Numero Verde 800 48.43.43 (dall'estero +39/045 81.81.941) facendo poi seguire entro **3 giorni** la denuncia su apposito modulo, (che troverà all'interno delle Condizioni di Assicurazione), da inviare ad Arca Assicurazioni S.p.A. Servizio Clienti - Via San Marco, 48 - 37138 Verona, Italia.

In caso di sinistro che riguardi la Sezione I - Responsabilità Civile, la denuncia dovrà contenere ogni elemento che possa consentire lo svolgimento delle necessarie indagini ed accertamenti (chiara descrizione del fatto, nominativo del danneggiato, testimoni, autorità intervenute).

In caso di sinistro che riguardi la Sezione II - Infortuni, l'Assicurato dovrà presentare la documentazione medica e consentire la visita dei medici di Arca Assicurazioni collaborando allo svolgimento delle indagini e degli accertamenti che si ritengano necessari.

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato sono tenuti a segnalare l'esistenza di altre polizze che coprono il medesimo rischio.

La procedura di rimborso è estremamente rapida, rispettando alcune semplici norme indicate qui a lato. È importante, però, come prima regola chiamare il Numero Verde:



NORME COMUNI A TUTTE LE GARANZIE

• Versamento del premio

Il Contraente è tenuto a versare il premio concordato per le garanzie scelte al momento della sottoscrizione del contratto. Il versamento del premio può avvenire attraverso l'addebito automatico sul c/c bancario del Contraente alle singole scadenze previste.

• Durata del contratto e proroga alla scadenza

La durata del contratto è stabilita concordemente tra le parti al momento della sottoscrizione del contratto. In mancanza di disdetta comunicata per iscritto all'altra parte per lettera raccomandata almeno trenta giorni prima della scadenza annuale, il contratto si intende prorogato per un anno.

• Modifica del premio

Arca Assicurazioni può stabilire variazioni del premio da applicarsi al momento della scadenza del contratto. Tali variazioni saranno comunicate direttamente al Contraente almeno sessanta giorni prima della scadenza del contratto stesso in modo che il Contraente possa conoscere l'ammontare del nuovo premio.

• Prescrizione

Tutti i diritti derivanti dal contratto **In FAMIGLIA** si prescrivono in un anno, ad eccezione del diritto alla riscossione dei premi da parte di Arca Assicurazioni, per cui è fissato un termine di sei mesi dalla scadenza prevista per il pagamento, e ciò conformemente a quanto previsto dagli artt. 1091 e 2952 del Codice Civile.

Poiché la polizza In FAMIGLIA è all'insegna della trasparenza, è importante leggere con attenzione tutte le norme che regolano il contratto. Infatti desideriamo che tutto sia chiaro sin dall'inizio, al fine di garantirle il servizio migliore.

• **Legge applicabile al contratto**

Il contratto **In FAMIGLIA** è regolato dalla legge italiana.

• **Lingua**

Il contratto **In FAMIGLIA** è stato redatto in lingua italiana.

• **Registrazione delle comunicazioni telefoniche e riservatezza dei dati**

Il Contraente e/o l'Assicurato possono trasmettere informazioni ad **Arca Assicurazioni** anche telefonicamente (art. 10 delle Norme Comuni delle Condizioni di Assicurazione).

Le comunicazioni telefoniche vengono registrate. **Arca Assicurazioni** raccoglie inoltre, ai fini della gestione dei contratti, i dati personali relativi al Contraente e/o Assicurato e si impegna ad assicurare la riservatezza su tali dati, a non divulgare a terzi le informazioni di cui venga in possesso e a custodire e controllare i dati personali raccolti al fine di impedirne la distruzione, la perdita o l'accesso agli stessi da parte di soggetti terzi.

• **Reclami**

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto ad Arca Assicurazioni, Servizio Legale e Reclami, Via San Marco 48, 37138 Verona (è anche possibile inoltrare il proprio reclamo al fax 045.8182317 o all'indirizzo di posta elettronica: reclami@arcassicura.com). Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 Roma, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione dei danni e l'attribuzione delle responsabilità, si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

INFORMAZIONI GENERALI

ARCA ASSICURAZIONI S.p.A.

Arca Assicurazioni S.p.A. ha la sua Sede Legale e Sociale in Via San Marco, 48 - 37138 Verona. Arca Assicurazioni S.p.A. è stata autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con provvedimento ISVAP n.330 dell'11 settembre 1996.

LA TUTELA DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n° 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito denominato Codice), La informiamo di quanto segue:

1) Finalità del trattamento dei dati

I dati personali sono trattati nell'ambito della ordinaria attività della Società ed in particolare il trattamento:

- a) è diretto all'espletamento delle finalità di conclusione, gestione ed esecuzione dei contratti e gestione e liquidazione dei sinistri attinenti esclusivamente all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa, a cui la Società è autorizzata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;
- b) è diretto all'espletamento di attività connesse agli obblighi previsti da leggi, da regolamenti, dalla normativa comunitaria, nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge (es.: antiriciclaggio, Casellario centrale infortuni, anagrafe tributaria, etc.);
- c) può anche essere diretto all'espletamento delle finalità di informazione e promozione commerciale dei prodotti della Società stessa e delle Società del Gruppo, nonché per il compimento di ricerche di mercato e al fine di rilevare la qualità dei servizi o i bisogni della clientela.

2) Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento:

- a) Il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complessi di operazioni indicate all'art. 4, comma 1, lett. a) del Codice: qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca di dati;
- b) è effettuato mediante strumenti manuali e anche con l'ausilio di mezzi elettronici, telematici o comunque automatizzati, con logiche strettamente collegate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi;
- c) è svolto direttamente dall'organizzazione del titolare e da soggetti esterni a tale organizzazione, operanti anche all'estero, facenti parte del settore assicurativo, ad esempio, assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti e subagenti, produttori, brokers ed altri canali di distribuzione; periti, consulenti medici legali, carrozzerie, società di servizi cui sia affidata la gestione e/o la liquidazione dei sinistri ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione (ad esempio, altre Società del Gruppo di appartenenza, banche e SIM), nonché da società di servizi (informatici, di archiviazione etc).

3) Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati

Ferma restando l'autonomia personale dell'interessato, il conferimento dei dati personali può essere:

- a) obbligatorio in base a legge, regolamento o normativa comunitaria (ad esempio antiriciclaggio, Casellario centrale infortuni, Motorizzazione civile);
- b) strettamente necessario alla conclusione di nuovi rapporti o alla gestione ed esecuzione dei rapporti giuridici in essere o

alla gestione e liquidazione dei sinistri;

c) facoltativo ai fini dello svolgimento dell'attività di informazione o di promozione commerciale di prodotti nei confronti dell'interessato stesso e per il compimento di ricerche di mercato.

4) Conseguenze dell'eventuale rifiuto al conferimento dei dati

L'eventuale rifiuto dell'interessato di conferire i dati personali:

a) nei casi di cui al punto 3, lett. a) e b), comporta l'impossibilità di concludere od eseguire i relativi contratti di assicurazione, di gestire o liquidare i sinistri e di aggiornare i dati;

b) nel caso di cui al punto 3, lett. c), non comporta alcuna conseguenza sui rapporti giuridici in essere o in corso di costituzione, ma limita la possibilità di svolgere attività di informazione e di promozione commerciale di prodotti nei confronti dell'interessato.

5) Soggetti o categorie di soggetti cui i dati possono venire comunicati e ambito di diffusione dei dati

I dati personali possono essere comunicati - per le finalità di cui al punto 1, lett b) - ad assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti e subagenti, produttori, brokers ed altri canali di distribuzione quali le banche; periti, consulenti medici legali, carrozzerie, società di servizi cui sia affidata la gestione e/o la liquidazione dei sinistri; organismi associativi (ANIA) e consortili propri del settore assicurativo per la raccolta, elaborazione e reciproco scambio con le imprese assicuratrici, alle quali i dati possono essere comunicati, anche al fine di tutelare i diritti dell'industria assicurativa dalle frodi; banche dati esterne, ISVAP e Ministero dell'Industria, del commercio, dell'artigianato, CONSAP, UCI, Commissione di vigilanza sui fondi pensione, Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati è obbligatoria (ad esempio, Ufficio Italiano Cambi, Casellario centrale infortuni, Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione); ad altre Società del Gruppo (Società controllanti, controllate o collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge), nonché a terzi per la fornitura di servizi informatici o di servizi di archiviazione e per lo svolgimento di attività commerciali promosse dalla Società.

I dati personali non sono soggetti a diffusione.

6) Diritti dell'interessato

L'art. 7 del Codice conferisce all'interessato il diritto di ottenere l'indicazione:

a) dell'origine dei dati personali;

b) delle finalità e modalità del trattamento;

c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;

d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;

e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.

L'interessato ha diritto di ottenere:

a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;

b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;

c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:

a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;

b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

Per l'esercizio dei suoi diritti, nonché per informazioni più dettagliate, l'interessato può:

- telefonare al seguente numero: 045/8182111

- venire presso la sede della società in Via S.Marco, 48 - 37138 VERONA

7) Titolare e responsabili del trattamento

Titolare del trattamento dei dati è Arca Assicurazioni S.p.A., nella persona del Direttore Generale in qualità di delegato del Titolare.

L'elenco completo dei Responsabili interni ed esterni nominati da Arca Assicurazioni S.p.A. è consultabile sul sito internet:

www.arcassicura.com

E presso

- la sede della società in Verona, Via San Marco, 48.

- la sede di Arca Direct Assicurazioni S.r.l. in Verona, Via Colonnello Galliano, 51.